

Operatore socio-sanitario*

Normativa di riferimento

L'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001 (Rep. atti n. 1161) ha individuato la figura e il relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e ha definito l'ordinamento didattico dei corsi di formazione. In particolare, l'art. 2 (commi 1 e 2) ha stabilito che *“La formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza delle Regioni e Province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto”* e che *“Le Regioni e le Province autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le Aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della sanità e dal Dipartimento degli Affari Sociali con apposite linee guida, alla effettuazione dei corsi di formazione”*.

La Regione Basilicata, con la D.G.R. n. 654 del 15 aprile 2002, ha approvato il Regolamento regionale per la formazione dell'Operatore socio-sanitario, in attuazione del sopra citato Accordo.

Successivamente, la Regione Basilicata, con la D.G.R. n. 1311 del 18 novembre 2016, ha approvato la seguente scheda di qualificazione (rimandando alla sopra citata D.G.R. n. 654/2002, per gli aspetti organizzativi e di contenuto non presenti nella scheda stessa):

- **“Operatore socio-sanitario”**.

* Le informazioni contenute nella presente scheda hanno un carattere esclusivamente divulgativo e conoscitivo. Non sono, in alcun modo, sostitutive degli atti normativi ed amministrativi qui indicati e della/e scheda/e di qualificazione di riferimento del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata” (RRQ), a cui, in ogni caso, si rimanda.